

**REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI CORSI FORMAZIONE FINALIZZATA E
PERMANENTE, DEI CORSI PER IL MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO
LIVELLO E DEI MASTER DI ALTO APPRENDISTATO AI SENSI DEL DM 22
OTTOBRE 2004, N. 270**

(emanate con decreto rettorale 9 gennaio 2020 n. 16)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

Articolo 2 (*Progettazione e organizzazione*)

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 3 (*Finalità*)

Articolo 4 (*Durata*)

Articolo 5 (*Accesso*)

Articolo 6 (*Istituzione*)

Articolo 7 (*Contributi e gestione finanziaria*)

Articolo 8 (*Attestati rilasciati*)

TITOLO III - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Articolo 9 (*Finalità*)

Articolo 10 (*Durata e crediti formativi*)

Articolo 11 (*Accesso*)

Articolo 12 (*Istituzione*)

Articolo 13 (*Spazi*)

Articolo 14 (*Frequenza e valutazione dell'apprendimento*)

Articolo 15 (*Incarichi*)

Articolo 16 (*Tasse e gestione finanziaria*)

Articolo 17 (*Rilascio del diploma di master universitario e certificati*)

Articolo 18 (*Valutazione della qualità dei corsi e master*)

Articolo 19 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:

a) dei corsi di formazione finalizzata e permanente, previsti dall'articolo 9 del regolamento didattico di Ateneo e precisamente:

- corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- corsi di aggiornamento professionale;
- corsi di educazione permanente e ricorrente;
- preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.

b) dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e dall'articolo 8 del regolamento didattico di Ateneo, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario, e precisamente corsi di:

- formazione superiore volti al perfezionamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello, compresi i master di Alto Apprendistato;
- perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello, compresi i master di Alto Apprendistato.

Articolo 2

(Progettazione e organizzazione)

1. Partecipa alla progettazione e all'organizzazione dei master e corsi: il direttore della sezione di coordinamento della didattica, il responsabile scientifico e il Collegio docenti.

2. Direttore della sezione di coordinamento della didattica:

- definisce le linee guida di presentazione dei progetti dal punto di vista scientifico;
- ha compiti di indirizzo in merito al progetto;
- propone i progetti al consiglio di dipartimento;
- definisce strategie di promozione dei master e corsi.

3. Il responsabile scientifico dei master e corsi (può essere docente strutturato o esterno):

- predispone il progetto del corso o master;
- svolge un'attività di indirizzo e coordinamento del percorso formativo;
- la responsabilità didattica e organizzativa del master;
- rilascia attestazione di presenza in aula agli studenti;
- attesta l'effettiva attività dei docenti in aula per consentire la liquidazione del compenso;
- attesta il rispetto della frequenza obbligatoria degli studenti e la trasmette agli uffici.
- al termine del corso, il responsabile scientifico redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto finanziario. Tale relazione viene trasmessa al dipartimento assieme alla nuova proposta formativa.

4. Il collegio è composto da un numero minimo di tre docenti, scelti tra docenti di ruolo e docenti esterni che prestino attività didattica nel master. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altre Università, il numero complessivo dei componenti e la quota riservata all'Università luav di Venezia sono concordati con gli atenei partner.

Il collegio docenti:

- collabora con il responsabile scientifico alla stesura del progetto;
- collabora con il responsabile scientifico all'attività di indirizzo del percorso formativo.

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 3

(Finalità)

1. L'ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 4

(Durata)

1. Le attività dei corsi, comprensive delle eventuali verifiche finali, si svolgono in un arco di tempo non superiore a dieci mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilire una maggiore durata.

Articolo 5

(Accesso)

1. L'iscrizione ai corsi è riservata a coloro che:
a) abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica e magistrale) o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo;
b) indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto a), abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.

Articolo 6

(Istituzione)

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente strutturato luav o da un soggetto esterno, o da una struttura didattica, entro il mese di febbraio, e sottoposti alla validazione del consiglio di dipartimento come previsto dallo statuto dell'università luav (articoli 21-26). Il consiglio di dipartimento può decidere di delegare l'attività di approvazione ad una commissione costituita, che avrà il compito di approvare i progetti e trasmettere al consiglio una relazione. Dopo questa validazione l'offerta formativa sarà sottoposta alla successiva approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Le modalità e l'iter temporale sono gli stessi previsti per l'istituzione dei master di cui al successivo articolo 11.

2. La proposta di istituzione di un corso deve indicare:

- a) gli obiettivi formativi;
- b) il responsabile scientifico del corso;
- c) il collegio dei docenti ai quali compete l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattico-formative;
- d) la durata, il calendario e il programma didattico;
- e) il numero minimo e massimo degli studenti necessari a garantire la sostenibilità del corso;
- f) i requisiti per l'accesso;
- g) le modalità di selezione;
- h) il budget.

3. L'istituzione dei corsi non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.

4. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con enti e soggetti esterni.

5. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

6. L'area didattica e servizi agli studenti cura la gestione amministrativa dei corsi.

7. Il corso verrà avviato previa valutazione da parte del responsabile scientifico della sostenibilità economica del master stesso, comunque non potrà essere avviato con meno di otto partecipanti.

Articolo 7

(Contributi e gestione finanziaria)

1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti.

2. Il contributo richiesto ai partecipanti è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione ed è introitato sul bilancio dell'ateneo. Il contributo viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area didattica e servizi agli studenti.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 8
(*Attestati rilasciati*)

1. L'area didattica e servizi agli studenti rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto rilascia un certificato di profitto solo se è prevista una verifica finale delle competenze acquisite, compreso il numero di crediti maturato.
2. L'eventuale riconoscibilità in altri percorsi formativi dei crediti conseguiti spetta all'ateneo erogatore di questi ultimi.
3. I corsi possono far maturare anche crediti professionalizzanti che potranno essere riconosciuti dall'ordine professionale al quale lo studente risulta iscritto. Il numero di crediti riconosciuti appartiene all'autonomia dei singoli ordini.

TITOLO III - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Articolo 9
(*Finalità*)

1. L'ateneo promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e di secondo livello.
2. I corsi di master universitario dell'Università luav di Venezia, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea specialistica/magistrale, sono finalizzati a formare sia figure specializzate, sia figure professionali aggiornate sul piano scientifico- culturale con competenze "trasversali". In entrambi i casi il percorso formativo deve essere caratterizzato da una accentuata ampiezza di apporti disciplinari.
3. I corsi possono essere svolti anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di appositi accordi; possono essere istituiti anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni.

Articolo 10
(*Durata e crediti formativi*)

1. I corsi hanno durata annuale o biennale e sono di norma organizzati in quattro moduli formativi di 15 crediti ciascuno.
2. I corsi sono comprensivi di attività didattica di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire e di attività pratiche, esperienze di rilievo, stage, tirocini, ecc., funzionali, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. Almeno il 25% del monte ore complessivo è riservato all'attività didattica organizzata.
3. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi - corrispondenti a 1500 ore complessive di attività organizzata e tempo riservato allo studio individuale - oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica/magistrale.
4. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso del master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte nei corsi di cui al Titolo II. Il collegio dei docenti, di cui al successivo articolo 14 comma 2, verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.
5. Il collegio può eventualmente riconoscere ulteriori crediti derivanti da altre attività formative seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con i contenuti del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master.
6. È previsto il riconoscimento dei crediti formativi anche per coloro che frequentano moduli singoli, previa verifica di profitto, e il rilascio di apposita certificazione.
7. Il master è un percorso annuale o biennale e quindi gli iscritti devono titolarsi entro l'anno accademico di iscrizione se annuale, entro l'anno accademico successivo se biennale.
8. È previsto che, solo per gravi motivi, lo studente possa sospendere la carriera, previa richiesta scritta e motivata e valutata dalla dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti.
9. La carriera potrà essere riattivata entro l'anno accademico successivo al fine di permettere allo studente la chiusura del percorso, purché il master sia stato attivato.
10. I candidati sospesi e non titolati entro i termini di cui sopra saranno considerati decaduti.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 11

(Accesso)

1. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello i laureati e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario o un titolo di studio conseguito all'estero, equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, secondo la normativa vigente.
2. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello i laureati specialisti/magistrali e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, un titolo di studio conseguito all'estero, equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, secondo la normativa vigente.
3. Lo studente che ha conseguito all'estero il titolo d'accesso al percorso dovrà presentare: copia del diploma in lingua originale (pergamena), il diploma supplement o transcript of records in lingua italiana o inglese e l'attestato di comparabilità del titolo universitario estero o dichiarazione di valore del titolo straniero.
4. Per ogni anno accademico è consentita l'iscrizione a un solo corso di master universitario.
5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari.
6. Può essere ammessa l'iscrizione con riserva a un corso di master universitario, nel caso in cui il candidato consegua il titolo di studio in un anno accademico precedente a quello al quale afferisce il master.
7. Può essere prevista l'iscrizione a singole attività formative di un corso di master universitario e i requisiti di ammissione sono i medesimi richiesti per la partecipazione al master.

Articolo 12

(Istituzione)

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente strutturato luav o da un soggetto esterno, o da una struttura didattica.
2. Il progetto del master redatto secondo il modello predisposto dal servizio Alta Formazione viene sottoposto di norma entro gennaio o febbraio di ciascun anno alla validazione del consiglio di dipartimento come previsto dallo statuto dell'università luav (articoli 21-26). Il consiglio di dipartimento può decidere di delegare l'attività di approvazione ad una commissione costituita, che avrà il compito di approvare i progetti e trasmettere al consiglio una relazione. Dopo la validazione didattico-scientifica, l'offerta formativa sarà sottoposta alla successiva approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

La proposta deve indicare:

- a) gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
- b) il progetto generale di articolazione delle attività formative, di norma organizzate in quattro moduli da 15 crediti ciascuno, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale;
- c) la durata;
- d) il numero di ore previste per le attività didattiche organizzate;
- e) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
- i) i componenti del collegio dei docenti e il responsabile scientifico del master;
- h) le modalità di ammissione;
- g) il numero massimo di posti disponibili per studenti iscritti alle singole attività formative;
- f) il numero minimo e numero massimo dei posti disponibili;
- j) i docenti coinvolti e il carico di docenza esterna;
- k) gli incarichi di tutorato;
- l) il budget previsionale al fine di comprendere il numero minimo di studenti che garantiscono il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive sia in termini di personale docente e tecnico-amministrativo, sia in termini di attrezzature e di spazi;
- m) qualora il piano finanziario esponga importi provenienti da enti e/o società esterne esso dovrà essere corredato dalle relative lettere di intenti;

TORNA ALL'INDICE

- n) eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;
- o) eventuali lettere di intenti di enti o soggetti esterni che si propongono di erogare specifici finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.
- 3. I progetti dei master devono essere ispirati a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni di mercato.
- 4. I master possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con enti e soggetti esterni.
- 5. L'area didattica e servizi agli studenti cura la gestione amministrativa dei corsi.
- 6. Le attività didattiche iniziano, di norma, a ottobre di ciascun anno e terminano a settembre dell'anno successivo.
- 7. L'istituzione dei master non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.
- 8. Il master verrà avviato solo previa valutazione da parte del responsabile scientifico della sostenibilità economica del master stesso, comunque non potrà essere avviato con meno di otto partecipanti.

Articolo 13

(Spazi)

- 1. Gli spazi destinabili alle attività dei master possono essere individuati tra gli spazi gestiti dall'ateneo o essere messi a disposizione da terzi.
- 2. Le aule saranno di norma accessibili solo agli studenti iscritti al master e corsi singoli, ai docenti del corso.

Articolo 14

(Frequenza e valutazione dell'apprendimento)

- 1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso master è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore complessivamente previsto.
- 2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.
- 3. Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche di eventuali attività di tirocinio.
- 4. Le modalità di redazione e svolgimento della prova finale sono definite nell'ambito di ciascun corso di master.
- 5. Le eventuali verifiche intermedie danno luogo a votazioni espresse in trentesimi; la prova finale è valutata in centodecimi.

Articolo 15

(Incarichi)

- 1. Il responsabile scientifico in collaborazione al collegio spettano la progettazione, la programmazione e l'organizzazione del corso. Essi individuano uno o più tutor, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto alla didattica, collegamento fra i docenti e coordinamento delle attività di tirocinio. I tutor sono di norma individuati all'interno delle liste di idoneità formulate per i corsi di laurea e di laurea magistrale.
- 2. Se il tutor è iscritto al dottorato dovrà verificare i limiti e le eventuali incompatibilità presenti nel regolamento del di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca.
- 3. Per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento all'interno del corso si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento di ateneo per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della legge del 30 dicembre 2010, n.240.

Articolo 16

(Tasse e gestione finanziaria)

- 1. Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione.
- 2. L'importo delle tasse e dei contributi viene deciso annualmente dal consiglio di amministrazione ed è introitato nel bilancio dell'ateneo. L'ammontare delle tasse e dei

TORNA ALL'INDICE

contributi viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area didattica e servizi agli studenti.

3. Ogni corso di master nell'ambito del proprio bilancio dovrà avere un proprio progetto anche al fine di monitorare l'andamento economico delle spese.

4. I residui gestionali dei corsi possono essere impiegati per promuovere le edizioni successive del progetto stesso.

5. La destinazione degli utili realizzati viene stabilita dal senato accademico annualmente, su proposta del rettore, in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 17

(Rilascio del diploma di master universitario e certificati)

1. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello.

2. La frequenza e il superamento delle verifiche intermedie e finali devono essere concluse entro il calendario didattico previsto dal master.

3. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del rettore e del direttore generale, con la riproduzione delle relative firme.

4. Qualora lo studente abbia partecipato a moduli singoli riceverà un certificato di frequenza, qualora invece abbia sostenuto una prova accertamento con esito positivo otterrà un certificato di profitto.

Articolo 18

(Valutazione della qualità dei corsi e master)

1. L'università persegue obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi didattici mediante un'attenta programmazione delle attività formative organizzate.

2. L'ateneo attiva e sviluppa una sistematica valutazione dei risultati delle attività formative e dei relativi servizi, coerentemente con gli obiettivi strategici in tema di qualità dei sistemi formativi emersi nel quadro del processo di Bologna.

3. Se il master o corso riceverà per due anni successivi dei report di valutazione negativi in merito alla didattica e alle competenze fornite, dovrà essere attivata una procedura di valutazione ed eventuale revisione del progetto.

Articolo 19

(Norme finali)

1. Le attività formative svolte dai docenti dell'Università luav di Venezia all'interno dei corsi di formazione finalizzata e permanente e dei corsi di master universitario sono tenute nel rispetto della normativa vigente in merito di carico didattico. Dovrà comunque essere assicurata la precedenza alle attività relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale.